



Comune di Albiate

Provincia di Monza e della Brianza

Cod. 10894

Delibera N. 26 del 22/12/2023

Oggetto: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2024.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaventitre addì ventidue del mese di Dicembre alle ore 21:00 in Albiate, nella civica Residenza, previa convocazione nei modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in sessione ordinaria di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il Sindaco Giulio Enea Cav. Redaelli.

Assiste il Segretario Comunale Dott. Ivan Roncen il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Effettuato l'appello nominale, risultano presenti i Signori:

	Presenti	Assenti
REDAELLI GIULIO ENEA	Sì	
VOLPI YURI	Sì	
DE MORI ALBERTO		Sì
TESSARI STEFANIA	Sì	
USAI GABRIEL	Sì	
PEREGO MARCO	Sì	
CONFALONIERI FABRIZIO	Sì	
ZANIN CARLO	Sì	
LAZZARIN RINA	Sì	
LONGONI MARIA ANGELA	Sì	
GALLO VANESSA	Sì	
MOTTA GIORGIO GIUSEPPE	Sì	
ANTEGHINI GIORGIO	Sì	
Totale	12	1

Interviene alla seduta l'Assessore esterno Simonetta Vergani non facente parte del Consiglio Comunale.

Constatato il numero dei presenti e la legalità dell'adunanza in prima convocazione, il Presidente enuncia la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Seduta pubblica

Il Sindaco introduce l'argomento e passa la parola all'Ass. Usai che illustra il contenuto della proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), il quale prevede l'abolizione, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, dell'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), ed introduce, nei successivi commi da 739 a 783, una nuova disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU);

VISTI in particolare i seguenti commi dello stesso articolo:

- Il comma 740, il quale prevede che il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, ad eccezione dell'abitazione principale o assimilata, come definiti dalle lettere *b)* e *c)* del comma 741, salvo che si tratti di unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- Il comma 741, il quale prevede tra l'altro che:
 - b) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c) sono altresì considerate abitazioni principali:
 - 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - 2) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - 6) su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- il comma 744 il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;
- il comma 747, il quale prevede che la base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali);

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, con possibilità per i comuni di disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

- il comma 748 il quale prevede che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- il comma 749, il quale prevede che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- il comma 750, il quale prevede che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'Imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- il comma 752, il quale prevede che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- il comma 753, il quale prevede che l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con possibilità per i comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino allo 0,76 per cento;

- il comma 754, il quale prevede che l'aliquota di base per gli immobili diversi da quelli sopra elencati è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- il comma 758, il quale prevede che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

- il comma 759, il quale prevede che sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
- a) gli immobili dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (enti non commerciali), e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i), secondo le disposizioni di cui all'art. 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ed al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

VISTO l'art. 1, comma 48 della legge del 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), come modificato dall'art. 1, comma 743 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 il quale prevede che, la misura dell'Imposta municipale propria è ridotta al 50 per cento, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;

RITENUTO, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 747 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di considerare fabbricati inagibili o inabitabili, con conseguente diritto alla riduzione della base imponibile, quelli che presentano le seguenti caratteristiche:

- L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma soltanto con un intervento di ristrutturazione edilizia, o di restauro e/o risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia);
- Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari; in tale ultimo caso, le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio;
- L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
 - a) Mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
 - b) Da parte del contribuente, con dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato, che attesti l'esistenza dei presupposti per l'applicazione della riduzione;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 6 del 29 aprile 2021 con la quale furono determinate le aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2021;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di confermare per l'anno d'imposta 2024 le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU):

Fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993	0,1 per cento
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nella quale il possessore ed i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria, anche se iscritta unitamente all'unità ad uso abitativo.	0,52 per cento
Unità immobiliare a destinazione abitativa, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria, anche se iscritta unitamente all'unità ad uso abitativo, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) e da questi destinata ad abitazione principale del proprio nucleo familiare (autocertificazione dal presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si beneficia dell'agevolazione). E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto di comodato sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, La riduzione della base imponibile si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.	0,52 per cento
Altri fabbricati (escluso fabbricati categoria catastale D) compresi i terreni agricoli e le aree fabbricabili	1,03 per cento
Fabbricati classificati nella categoria catastale D (con riserva allo Stato della quota base dello 0,76 per cento)	1,03 per cento

VISTO l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 luglio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 181 del 04.08.2023, il quale stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali è previsto per il 31.12.2023;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 4, comma 5 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale prevede che, a decorrere dall'anno d'imposta 2013:

- Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Dipartimento delle Finanze;
- Le aliquote deliberate producono effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, a condizione che l'invio della deliberazione al Dipartimento avvenga entro il termine perentorio del 14 ottobre, per la pubblicazione nel sito informatico entro il 28 ottobre;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

SENTITI gli interventi registrati e conservati su apposito documento digitale ai sensi dell'art. 2 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni Consiliari;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile resi dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;

Effettuata la votazione in merito all'argomento in oggetto in presenza di n. 12 Consiglieri, che ha riportato il seguente esito:

- voti favorevoli n. 8
- voti contrari n. 4 (Longoni M.A., Gallo V., Motta G.G., Anteghini G.)
- astenuti n. 0

In conseguenza della votazione che precede, resa in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di confermare per l'anno d'imposta 2024, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) nella seguente misura:

Fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993	0,1 per cento
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nella quale il possessore ed i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria, anche se iscritta unitamente all'unità ad uso abitativo.	0,52 per cento
Unità immobiliare a destinazione abitativa, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria, anche se iscritta unitamente all'unità ad uso abitativo, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) e da questi destinata ad abitazione principale del proprio nucleo familiare	

Altri fabbricati (escluso fabbricati categoria catastale D) compresi i terreni agricoli e le aree fabbricabili	1,03 per cento
Fabbricati classificati nella categoria catastale D (con riserva allo Stato della quota base dello 0,76 per cento)	1,03 per cento

3. Di determinare in € 200,00 la misura della detrazione d'imposta prevista dall'art. 1, comma 749 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 spettante per:
 - L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta;
 - Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP (A.L.E.R.);
4. Di considerare fabbricati inagibili o inabitabili, con conseguente diritto alla riduzione della base imponibile ai sensi dell'art. 1, comma 747 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, quelli che presentano le seguenti caratteristiche:
 - L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma soltanto con un intervento di ristrutturazione edilizia, o di restauro e/o risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 3, comma I del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia);
 - Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari; in tale ultimo caso, le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio;
 - L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
 - a) Mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
 - b) Da parte del contribuente, con dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato, che attesti l'esistenza dei presupposti per l'applicazione della riduzione;
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lettere b) e c) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU), salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9:

- Gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) – lettera b);
 - Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica – lettera c), nn. 1 e 2;
 - I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale – lettera c), n. 3;
 - La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso - lettera c), n. 4;
 - Un solo immobile, iscritto o iscrivibile, nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19.05.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica – lettera c), n. 5;
 - L'unità immobiliare a destinazione abitativa, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastale C2, C6, C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria, anche se iscritta unitamente all'unità ad uso abitativo, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che trasferiscono la dimora abituale in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a prescindere dal trasferimento della residenza anagrafica, ed a condizione che la stessa non risulti utilizzata a qualsiasi titolo da terzi, ad eccezione del coniuge non legalmente ed effettivamente separato – lettera c), n. 6;
6. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 758 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono esenti dall'imposta i terreni agricoli:
- Posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione – lettera a);
 - a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile – lettera c);
7. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 759 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
- Gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali – lettera a);
 - I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 – lettera b);
 - I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 – lettera c)
 - I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze – lettera d);

- I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810 – lettera e);
 - I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia – lettera f);
 - Gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (enti non commerciali), e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i), secondo le disposizioni di cui all'art. 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ed al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 – lettera g);
8. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 760 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, con contratto di locazione stipulato con l'assistenza delle rispettive organizzazioni o, in mancanza, munito dell'attestazione prevista dall'art. 1, comma 8 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2017, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (7,725%);
 9. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 48 della legge del 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), come modificato dall'art. 1, comma 743 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 il quale prevede che, la misura dell'Imposta municipale propria è ridotta al 50 % per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;
 10. Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2024, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 11. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet comunale, nella sezione Tributi.

Dopodiché,

II CONSIGLIO COMUNALE

Effettuata inoltre la votazione in merito alla immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in presenza di n. 12 Consiglieri, che ha riportato il seguente esito:

- | | |
|-------------------|---|
| - voti favorevoli | n. 8 |
| - voti contrari | n. 0 |
| - astenuti | n. 4 (Longoni M.A., Gallo V., Motta G.G., Anteghini G.) |

In conseguenza della votazione che precede, resa in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Allegati:

- Parere tecnico
- Parere contabile

22/12/2023

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL SINDACO
Giulio Enea Cav. Redaelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Ivan Roncen

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.)